



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 152

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Finozzi, Semenzato e Finco \*

### MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CORMORANO (PHALACROCORAX CARBO)

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° giugno 2016.

---

\* Con nota del 9 giugno 2016, prot. 14550 i consiglieri Ciambetti, Finozzi e Semenzato hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 13 giugno 2016, prot. 14786 il consigliere Finco ha sottoscritto la proposta di legge.

## MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CORMORANO (PHALACROCORAX CARBO)

*Relazione:*

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*la presente proposta di legge interviene per la salvaguardia del territorio e dell'equilibrio ambientale delle zone rurali, urbane e fluviali interessate dal problema dalla eccessiva presenza dell'ittiofago Cormorano (Phalacrocorax carbo).*

*Già da anni vengono segnalati i problemi dovuti alla presenza del Cormorano (Phalacrocorax carbo) e i suoi effetti negativi sulla fauna ittica nel Veneto.*

*La necessità di porre sotto controllo la consistenza numerica del Cormorano (Phalacrocorax carbo) è volta a tutelare la presenza di importanti specie endemiche dei corsi d'acqua nel nostro territorio ed inoltre a ridurre l'impatto economico esercitato alle produzioni ittiche di pregio nelle valli e nel delta del Po.*

*Difatti, da quando questa specie è stata posta sotto tutela nel corso degli anni 70 si è riprodotta in modo esponenziale. Ormai la sua presenza non si limita più alle sole coste, ma anche alle acque interne ed in maniera sempre più invasiva.*

*Le stime attuali parlano di oltre due milioni di esemplari presenti in tutto il continente europeo, per cui nella situazione odierna la conservazione della specie non può più essere considerata a rischio.*

*In conseguenza di quanto sopra descritto la Comunità Europea già da alcuni anni ha rivisto lo status del cormorano nella normativa del Parlamento Europeo 2009/147/CE e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (in breve Direttiva Uccelli).*

*Ad oggi in Italia l'applicazione di linee guida nella gestione del cormorano risulta complicata, a differenza che negli altri stati della CE ed in particolare “negli stati alpini”, dove la gestione del cormorano viene effettuata in modo diffuso ed efficace.*

*Nel Veneto il Cormorano ha ricolonizzato la costa a partire dalla seconda metà del Novecento, con un incremento notevolissimo nel corso degli anni '80, dovuto alla rioccupazione di una nicchia ecologica che si presentava libera.*

*L'impatto di predazione indotto dalla presenza di questa specie, in particolare nel Delta del Po, dove sono presenti diverse aziende vallive dedite all'acquacoltura, con allevamento di specie ittiche e di invertebrati di elevato valore economico, nei bacini del Livenza e del fiume Piave, appare mutato, sia per gli aspetti legati alla dinamica di popolazione della specie e delle sue prede, sia per quanto riguarda la pianificazione ambientale.*

*In sintesi, si può affermare che il Cormorano è andato consolidando la sua presenza, determinando significativi impatti negativi sull'economia valliva legata alla pesca e sulla conservazione di specie ittiche d'interesse.*

*In particolare la Trota Marmorata (Salmo trutta marmoratus), la più importante specie ittica endemica dei bacini idrografici compresi tra il Po' e la catena alpina e il Temolo Adriatico, specie che negli ultimi anni sono oggetto d'interesse per il mondo della pesca, con innumerevoli azioni volte alla loro*

*protezione e crescita numerica delle popolazioni, ad oggi vedono la loro conservazione messa fortemente a rischio dalla massiccia presenza del cormorano.*

*Questo progetto di legge intende essere un ausilio alle Provincie e alla Città metropolitana, che ai sensi della legge regionale 50/1993 sono gli enti competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento del cormorano, ponendo in capo alla Regione il compito di definire le linee guida ed il Piano di contenimento regionale di durata triennale, al fine di ottenere una effettiva semplificazione dei meccanismi derivanti dall'attuale eccesso normativo, coinvolgendo tutti i portatori d'interesse.*

*La presente proposta legislativa prevede inoltre le metodologie per il contenimento ed anche i soggetti attuatori, in particolare:*

- all'articolo 1 si definiscono le finalità della norma;*
- all'articolo 2 sono specificate le funzioni degli enti locali interessati;*
- all'articolo 3 sono stabiliti i contenuti, compiti e procedure nelle linee guida regionali;*
- all'articolo 4 sono disciplinate le metodologie di contenimento;*
- all'articolo 5 si definiscono le modalità di monitoraggio delle popolazioni;*
- all'articolo 6 la norma finanziaria.*

## **MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CORMORANO (PHALACROCORAX CARBO)**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione Veneto tutela la fauna ittica, il profilo di biodiversità delle specie autoctone e la conservazione dell'equilibrio tra specie, mediante il contenimento delle popolazioni di Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) così come qualificata dalla normativa, presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

### **Art. 2 - Funzioni e compiti di Regione, Città metropolitana e Province.**

1. La Giunta regionale coordina, sovrintende e verifica l'attuazione della presente legge e la sua efficacia ed emana linee guida finalizzate al contenimento di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare.

2. La Giunta regionale provvede alla predisposizione del Piano regionale triennale di contenimento del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nelle more delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento del cormorano e attuano il Piano regionale triennale di contenimento di cui al precedente comma 2.

### **Art. 3 - Linee guida regionali.**

1. Le linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 2 stabiliscono in particolare:

- a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 2 articolo 2;
- b) compiti di Regione, Città metropolitana, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni dei produttori ittici e realtà associative organizzate;
- c) metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
- d) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori autorizzati alle attività di cui all'articolo 4.

### **Art. 4 - Metodologie per il contenimento del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*).**

1. Il contenimento del cormorano avviene secondo le modalità disciplinate dalle linee guida regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2, in ogni periodo dell'anno, con esclusione del periodo di riproduzione, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992:

- a) armi comuni da sparo;
- b) metodi e strumenti, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
- c) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

2. Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo

degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:

- a) la polizia provinciale e locale;
- b) gli agenti venatori volontari;
- c) le guardie giurate;
- d) gli operatori della vigilanza idraulica;
- e) i proprietari o conduttori di aziende vallive dedite all'acquacoltura e di fondi agricoli;
- f) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;
- g) altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana.

3. Il contenimento del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

#### **Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni.**

1. Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di cormorano presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale.

2. Le province e la Città metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento del cormorano indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

#### **Art. 6 - Norma finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Funzioni e compiti di Regione, Città metropolitana e Provinces. ....	3
Art. 3 - Linee guida regionali.....	3
Art. 4 - Metodologie per il contenimento del Cormorano (Phalacrocorax carbo). ....	3
Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni. ....	4
Art. 6 - Norma finanziaria.....	4